

UILTRASPORTI
Segreteria Nazionale
Via di Priscilla, 101

00199 Roma

Oggetto: Treni di merci pericolose.

Riferimento: nota Segreteria Nazionale UILTRASPORTI protocollo n° 2442/2014/MB/RM/LC del 3/6/2014.

In esito alla nota a riferimento, si comunica di aver provveduto a richiamare le Imprese ferroviarie in possesso del certificato di sicurezza per il trasporto di merci pericolose al rispetto dei seguenti aspetti disciplinati dalla normativa vigente in ordine all'impatto dell'orario di lavoro sulla sicurezza dell'esercizio ferroviario:

- ai sensi del "considerando" n° 20 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004: "i tempi di guida e di riposo dei macchinisti e dell'altro personale viaggiante addetto a mansioni di sicurezza essenziali hanno un forte impatto sul livello di sicurezza del sistema ferroviario";
- ai sensi del punto 2.3 delle "Attribuzioni in Materia di Sicurezza della Circolazione Ferroviaria" emanate con il decreto n° 4/2012 di questa Agenzia del 9 agosto 2012: "i Gestori dell'infrastruttura e le Imprese ferroviarie utilizzano il personale addetto a mansioni connesse con la sicurezza dell'esercizio, tenendo conto del considerando n° 20 della direttiva 2004/49/CE";
- ai sensi del punto 1.6 del "Regolamento per la Circolazione Ferroviaria" emanato con il citato decreto n° 4/2012: "le operatività gravanti su ciascun agente devono essere tali da non ridurre il livello di attenzione necessario allo svolgimento delle proprie attività di sicurezza assegnategli".

Contestualmente si è provveduto a ribadire alle medesime Imprese ferroviarie quanto già richiesto in seguito ad analoga recente segnalazione, in ordine alla necessità di:

- verificare l'occorrenza di casi di mancato rispetto dei limiti di legge inerenti all'orario di lavoro del personale di condotta, in particolare nel caso di trasporto di merci pericolose;
- tenere sotto controllo tali casi con un efficace sistema di monitoraggio inserito nel proprio Sistema di Gestione della Sicurezza;
- identificare e gestire i rischi connessi all'attività svolta tenendo conto anche delle mansioni e dei carichi di lavoro attribuiti, nel rispetto delle norme vigenti, al proprio personale, fornendo evidenza di tale analisi all'interno dei propri Sistemi di Gestione della Sicurezza;

Questa Agenzia provvederà a verificare la corretta attuazione di quanto richiesto, nell'ambito delle attività di valutazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza dei Gestori delle infrastrutture e delle Imprese ferroviarie che questa Agenzia medesima conduce ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n° 162, articolo 6, comma 2, lettera i).

Il Direttore
Ing. Amedeo Gargiulo



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Piazza della Stazione, 45 50123 - FIRENZE Italia



Data 03/06/2014
Servizio Mobilita'
Protocollo 2442/2014/MB/RM/LC

Alla cortese attenzione
Ing. Amedeo **GARGIULO**
Direttore
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
P.zza della Stazione, 4
Firenze

e PC al Management:

TRENITALIA
Ing. Vincenzo **Soprano**

SERFER
Ing. Gian Paolo **Gotelli**

TX LOGISTIK
Karl Michael **Mohnsen**

RTC
Dott. Harald **Schmittner**

CAPTRAIN Italia
Ing. Mauro **PESSANO**

CFI
Ing. Giacomo **Di Patrizi**

Ferrovia Adriatico Sangritana
Dott. Pasquale **DI NARDO**

CROSSRAIL
Ing. Jeroen **Lejeune**

NORD CARGO
Dott. Enrico **BELLAVISTA**

OCEANOGATE Italia
Ing. Giancarlo **LAGUZZI**

UILTRASPORTI
Segreteria Nazionale
Via di Priscilla, 101

00199 Roma

Oggetto: Treni di merci pericolose.

Riferimento: nota Segreteria Nazionale UILTRASPORTI protocollo n° 2442/2014/MB/RM/LC del 3/6/2014.

In esito alla nota a riferimento, si comunica di aver provveduto a richiamare le Imprese ferroviarie in possesso del certificato di sicurezza per il trasporto di merci pericolose al rispetto dei seguenti aspetti disciplinati dalla normativa vigente in ordine all'impatto dell'orario di lavoro sulla sicurezza dell'esercizio ferroviario:

- ai sensi del "considerando" n° 20 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004: "i tempi di guida e di riposo dei macchinisti e dell'altro personale viaggiante addetto a mansioni di sicurezza essenziali hanno un forte impatto sul livello di sicurezza del sistema ferroviario";
- ai sensi del punto 2.3 delle "Attribuzioni in Materia di Sicurezza della Circolazione Ferroviaria" emanate con il decreto n° 4/2012 di questa Agenzia del 9 agosto 2012: "i Gestori dell'infrastruttura e le Imprese ferroviarie utilizzano il personale addetto a mansioni connesse con la sicurezza dell'esercizio, tenendo conto del considerando n° 20 della direttiva 2004/49/CE";
- ai sensi del punto 1.6 del "Regolamento per la Circolazione Ferroviaria" emanato con il citato decreto n° 4/2012: "le operatività gravanti su ciascun agente devono essere tali da non ridurre il livello di attenzione necessario allo svolgimento delle proprie attività di sicurezza assegnategli".

Contestualmente si è provveduto a ribadire alle medesime Imprese ferroviarie quanto già richiesto in seguito ad analoga recente segnalazione, in ordine alla necessità di:

- verificare l'occorrenza di casi di mancato rispetto dei limiti di legge inerenti all'orario di lavoro del personale di condotta, in particolare nel caso di trasporto di merci pericolose;
- tenere sotto controllo tali casi con un efficace sistema di monitoraggio inserito nel proprio Sistema di Gestione della Sicurezza;
- identificare e gestire i rischi connessi all'attività svolta tenendo conto anche delle mansioni e dei carichi di lavoro attribuiti, nel rispetto delle norme vigenti, al proprio personale, fornendo evidenza di tale analisi all'interno dei propri Sistemi di Gestione della Sicurezza;

Questa Agenzia provvederà a verificare la corretta attuazione di quanto richiesto, nell'ambito delle attività di valutazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza dei Gestori delle infrastrutture e delle Imprese ferroviarie che questa Agenzia medesima conduce ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n° 162, articolo 6, comma 2, lettera i).

Il Direttore
Ing. Amedeo Gargiulo



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Piazza della Stazione, 45 50123 - FIRENZE Italia

SBB Cargo Italia
Ing. Marco **TERRANOVA**

INRAIL
Ing. Guido **Porta**

Oggetto: treni di merci pericolose

La normativa generale sull'orario di lavoro ex DLgs 2003/66 e ss.mm.ii. prevede che la durata del riposo giornaliero non sia mai inferiore alle 11 ore. Da questa generale previsione alcune aziende, ancorché diversamente disciplinate dai diversi CCNL applicati, fanno discendere una utilizzazione possibile estesa fino alle 13 ore.

Tale interpretazione, già oggetto di specifiche vertenze, determina una anomala situazione quando l'oggetto della prestazione lavorativa è incentrata sulla condotta dei convogli che trasportano merci pericolose.

Il ripetersi di situazioni di turbativa e criticità di circolazione determina spesso la continua violazione dei limiti di prestazione e, conseguentemente, di riposo giornaliero.

In tali casi, infatti, il divieto di abbandonare treni aventi in composizione merci pericolose nelle stazioni non presenziate da personale dell'Impresa Ferroviaria, espone il personale di condotta a situazioni paradossali; superamento del DLgs 2003/66 oppure abbandono del treno in stazioni non adeguate, non rispettando le norme sulla sicurezza riguardanti le merci pericolose.

Riteniamo urgente ed improcrastinabile, a tutela della sicurezza di circolazione e del personale interessato, norme di chiarimento volte a definire una procedura che uniformi e regolamenti i comportamenti delle Imprese Ferroviarie al verificarsi degli eventi summenzionati.

In attesa di sollecito riscontro inviamo cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale
Salvatore Ottonelli

